
	<i>Protocollo 231</i>	
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

WHISTLEBLOWING

-

Procedura per la gestione delle segnalazioni

n.	Data decorrenza	Oggetto
0	15.07.2023	Prima versione del documento

	<u>Procedura</u>	

1. Scopo

Nello specifico lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante nei limiti previsti dalla legge.

La Società, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché i canali interni di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023.

2. Processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni¹


2.1. Canali di Segnalazione

2.1.1. Segnalazione interna

Ai sensi di legge, la Società ha attivato due canali di Segnalazione interna delle violazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

CANALE DI SEGNALAZIONE N. 1:

¹ L'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo in oggetto definisce «violazioni»: «i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)»

	<u>Procedura</u>	

Nella Società, così come nelle altre società del gruppo Cargill nel mondo, vi è il canale di segnalazione “Linea aperta per l’etica”, gestito dalla società estera NAVEX, un fornitore esterno, per garantire la riservatezza; la “Linea aperta per l’etica” si compone di:

- Un sito pubblico, accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet etc.) anche fuori Cargill, in molte lingue, incluso l’Italiano. Consente anche di inviare segnalazioni tramite modulo online: <https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-it>;
- Il numero di telefono contattabile da chiunque; per l’Italia il numero verde è 800-172-444 (poi va inserito il codice 800-357-6736). Consente di scegliere di parlare con un operatore italiano.


Dopo che è stata effettuata una segnalazione, una relazione dettagliata viene redatta e inviata direttamente al Ethics and Compliance Office di Cargill, che è responsabile dell’attività della Linea Aperta per l’Etica.

Si ricorda che le segnalazioni che possono essere fatte alla “Linea aperta per l’etica” non sono limitate alle sole Violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 come definite a pag. 2, ma possono riguardare anche altre vicende come meglio spiegato sul sito <https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-it>.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA N. 2 (solo per violazioni relative al D.Lgs. 231/2001):

- Inoltre, in conformità al D.lgs. 24/23, le segnalazioni inerenti a violazioni ai sensi del D.lgs. 231/2001 (relativo alla responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale apicale o sottoposto²) possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità: in forma scritta, attraverso posta ordinaria, all’indirizzo Cargill S.r.l., via Spadolini n. 5, 20141 Milano, all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza;
- in forma scritta, via mail all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza: da esterno: ITALY-ODV231@cargill.com, da intranet Cargill: -ITALY-ODV231N;
- in forma orale mediante richiesta della Persona segnalante di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

² Per una lista dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si veda la parte generale del Modello Organizzativo pubblicata su <https://www.cargill.it/it/d-lgs-2312001>

	<u>Procedura</u>	

Questo secondo canale di segnalazione interna è gestito dall’Organismo di Vigilanza il quale coinvolge la funzione legale della Società.

Per maggiori dettagli si rimanda al link <https://www.cargill.it/it/d-lgs-2312001>, ove è presente anche un modulo per l’invio della segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

2.1.2. Segnalazione esterna

La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al “Whistleblowing”.

2.2. Ricezione e analisi della Segnalazione interna

Le Segnalazioni eventualmente pervenute in relazione alla Società tramite i canali sono gestite in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare, nei limiti di legge, l’identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.

Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica rispettivamente, per il canale di segnalazione n. 1, da parte del Ethics and Compliance Office di Cargill, mentre per il canale di segnalazione n. 2, da parte dell’Organismo di Vigilanza, al fine di comprendere se la comunicazione

	<u>Procedura</u>	

ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

Nel caso del canale di segnalazione n. 1, NAVEX o l'Ethics and Compliance Office di Cargill, mentre nel caso del canale di segnalazione n. 2, l'Organismo di Vigilanza, si impegnano a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.

Nel caso del canale di segnalazione n. 1, NAVEX o l'Ethics and Compliance Office di Cargill, mentre nel caso del canale di segnalazione n. 2, l'Organismo di Vigilanza, danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni.


Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute nei limiti di legge, nelle attività di verifica preliminare, ciascuno per il canale di segnalazione di competenza, NAVEX o l'Ethics and Compliance Office di Cargill o l'Organismo di Vigilanza, potranno avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare, l'Ethics and Compliance Office di Cargill o l'Organismo di Vigilanza, ciascuno per il canale di segnalazione interno di propria competenza, potrebbero archiviare le Segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate.

Segnalazioni che superano la verifica preliminare

- a) Qualora la verifica preliminare eseguita, a seconda del canale, dall'Organismo di Vigilanza o dall' Ethics and Compliance Office di Cargill, abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurre la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, l'Ethics and Compliance Office di Cargill o l'Organismo di Vigilanza, ciascuno per il canale di segnalazione interno di propria competenza, provvedono a coinvolgere, nel rispetto della riservatezza prescritta dal D.Lgs. 24/2023 con i limiti di legge, le funzioni/organi della Società preposti all'applicazione delle legittime azioni conseguenti (a titolo esemplificativo: ufficio risorse umane, ufficio legale, Ethics and Compliance Office di Cargill, organismo di


	<u>Procedura</u>	

vigilanza, etc.); provvedono inoltre a dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi preposti all'applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, affinché questi possano autodeterminarsi in merito al "se" debba esser applicata, e quale, un'azione disciplinare, qualora le Persone coinvolte siano lavoratori della Società. Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dell'Ethics and Compliance Office di Cargill o dell'Organismo di Vigilanza che permangono, ciascuno per il proprio canale di segnalazione, l'unico interlocutore della Persona segnalante e ne garantiscono l'anonimato. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:

- i. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione, a chi li ha avvertiti (cioè o l'Organismo di Vigilanza o l'Ethics and Compliance Office di Cargill) affinché esso possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura; oppure
 - ii. se ritengono la condotta contestabile, decidono di procedere con la contestazione.
- b. informare l'organo di gestione e/o di controllo per le valutazioni di rispettiva competenza.
 - c. formalizzare un report finale al termine delle attività di indagine il cui destinatario è l'organo o la funzione depositaria dell'azione disciplinare e/o delle azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe.

Ciascuno per i canali di propria competenza, l'Ethics and Compliance Office di Cargill o l'Organismo di Vigilanza, si impegnano a gestire le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito alla Persona segnalante entro:

- tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,
- o, in mancanza di tale avviso,
- entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

	<u>Procedura</u>	

3. Sistema sanzionatorio e disciplinare

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate, la Segnalazione interna sia risultata fondata, l'organo/funzione preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso le relative Violazioni.

La sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica in caso di lavoratori della Società).

4. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione


È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione³.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:

³ Si ricorda che Cargill, a livello mondiale, ha una sua policy anti-ritorsione, leggibile su <https://cargill.policymtech.com/dotNet/documents/?docid=913>

	<u>Procedura</u>	

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo;
- ha effettuato la Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. lgs. 24/2023)


L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna) di Divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia. A norma di legge, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterne), una Divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Il comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 24/2023 prevede quanto segue: *“Salvo quanto previsto*

	<u>Procedura</u>	

dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.”.

5. Divulgazione ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24

L'art. 15 del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24, al verificarsi di una delle particolari condizioni ivi previste, prevede per la Persona Segnalante la protezione prevista dal suddetto decreto nel compiere tale speciale divulgazione.

6. Informazioni in relazione al trattamento dati personali

Per informazioni su come Cargill utilizza i dati personali nel contesto di una segnalazione di whistleblowing, consultare le seguenti informative sulla privacy di Cargill (è possibile selezionare la lingua italiana):


- Se la Persona segnalante è un dipendente, clicca [qui](#).
- Se la Persona segnalante è collegata a Cargill in un contesto aziendale (ad es. fornitore, cliente, etc.), fare clic [qui](#).
- Se utilizzi la Linea Aperta per l'Etica di Cargill, fai clic [qui](#)

"Cargill" indica Cargill, Incorporated negli Stati Uniti e le sue consociate e affiliate in tutto il mondo. Un elenco delle società Cargill è disponibile [qui](#). In Italia, il titolare del trattamento è Cargill S.r.l. con sede legale in via Spadolini n. 5, 20141 MILANO (MI), contattabile tramite il form presente a [questo link](#).

I dati personali vengono trattati in relazione a una preoccupazione/violazione segnalata, anche allo scopo di indagare e gestire la segnalazione.

Trattiamo i dati personali forniti sulla base del fatto che è nel nostro legittimo interesse offrire un mezzo ai nostri dipendenti e ad altre persone per portare determinati problemi sospetti alla nostra attenzione in modo sicuro e appropriato. Inoltre, alcuni dati personali possono essere trattati perché è necessario per adempiere a un obbligo legale.

Come previsto nelle informative sulla privacy esistenti, Cargill limita l'accesso ai dati personali a coloro che hanno la "necessità di conoscerle". I dati personali possono essere condivisi, se del caso, con i membri dell'Organismo di Vigilanza di Cargill in Italia.

	<u>Procedura</u>	

I Dati Personali potranno essere trasmessi ove opportuno, nei limiti di legge, all'Autorità Giudiziaria in Italia. Se la segnalazione è effettuata esternamente e viene presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in Italia, le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali devono essere fornite dall'Autorità stessa.